



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 240 del 26/01/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE LEONETTI CATALDO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 17/11/2023
(Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – ACADEMY LADISPOLI SRL del 11/11/2023 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società Academy Ladispoli SRL proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a carico del proprio allenatore Leonetti Cataldo. La reclamante nel proprio scritto difensivo sottolineava l'entità eccessiva della sanzione rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco, e dissentiva rispetto ad un passaggio delle motivazioni adottate dal Giudice di primo grado, relativamente alla reiterazione delle proteste da fuori il recinto di gioco, asserendo che l'espulsione del sig. Leonetti avveniva negli ultimi minuti di gioco e che lo stesso abbandonava il recinto di gioco dalla porta antistante le panchine, e che prima che arrivasse sulle tribune la gara era già terminata. Questa Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, ritiene di respingere il reclamo ritenendo pertanto corretta la sanzione adottata dal Giudice Sportivo anche in virtù da quanto stabilito dal novellato art. 36, comma 1 lett. a del C.G.S.. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

81) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PESCIALLO EDOARDO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 13/12/2023
(Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – MONTEPACCATO S.R.L. del 10/12/2023 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 22/12/2023

Con delibera pubblicata il 13.12.2023 sul C.U. n. 182 del Comitato Regionale Lazio il Giudice sportivo Territoriale, con riferimento alla gara AURELIA ANTICA AURELIO – MONTEPACCATO S.R.L. del 10/12/2023 – Campionato Eccellenza - irrogava la sanzione della squalifica per tre gare al calciatore EDOARDO PESCIALLO (AURELIA ANTICA AURELIO) *perché “[.] Espulso per doppia ammonizione, al termine della gara rivolgeva espressioni irrispettose alla terna arbitrale. [.]”*.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la AURELIA ANTICA AURELIO impugnava il suindicato provvedimento deducendo l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata al calciatore il quale, ad avviso della reclamante, si sarebbe rivolto al direttore di gara con voce alterata senza, tuttavia, proferire frasi offensive e per l'effetto.

Per tali ragioni, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione.

All'udienza del giorno 21 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Questa Corte ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, in ragione della valenza di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS del referto arbitrale dalla cui disamina, nella fattispecie in esame, può evincersi come le frasi proferite dal calciatore rivolte alla terna arbitrale, invero, abbiano in parte travalicato il legittimo diritto di critica e siano state, pertanto, correttamente reputate irrispettose dal giudice di prime cure.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PALOMBARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.30 LND DEL 23/11/2023
(Gara: VIGOR RIGNANO FLAMINIO – PALOMBARA del 18/11/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

La Società Palombara ha proposto appello avverso la sanzione dell'ammenda di euro 400,00 comminata dal competente Giudice Sportivo con la decisione impugnata.

Sostiene la reclamante che la frase ritenuta dal giudicante di contenuto di discriminazione razziale e religiosa non sarebbe stata opera di un proprio sostenitore in campo avverso e men che meno da un proprio tesserato non ammesso al gioco in quanto sprovvisto di valido documento d'identità. La Corte, considerando che dal referto di gara emergevano elementi per identificare l'autore della violazione, ha ritenuto opportuno ascoltare a chiarimenti il direttore di gara.

Nel corso dell'audizione l'Arbitro ha confermato di essere certo che l'autore dell'invettiva ingiuriosa fosse stato il calciatore della società Palombara che non aveva ammesso al gioco in quanto dotato soltanto della fotocopia di un documento d'identità.

Invitato a riconoscere il calciatore tra tre fotografie di giovani atleti somiglianti non è stato però in grado di riconoscerne alcuno benché tra questi vi fosse quello di cui aveva annotato il nominativo nel referto; nominativo ricavato dalla fotocopia del documento di cui non aveva conservato copia fotografica.

A fronte di queste risultanze istruttorie l'autore del gesto va sicuramente identificato in un tesserato o comunque atleta riferibile alla società Palombara di cui è però rimasta ignota l'identità.

Va quindi applicata l'ammenda a carico della reclamante che, però, stante il contenuto effettivo dell'ingiuria non può essere riferita ad un insulto di contenuto razziale nei confronti dell'arbitro, di cui ovviamente l'autore non poteva conoscere il credo religioso o l'appartenenza ad una determinata razza, ma, più genericamente, va inquadrato come espressione gravemente ingiuriosa.

Stante l'unicità dell'episodio e l'attribuzione ad un unico sostenitore la sanzione deve essere rideterminata nell'entità nella misura di cui al dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 200,00.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MYSP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANELLO MIRKO FINO AL 22/11/2025 E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.152 LND DEL 23/11/2023

(Gara: PRO CALCIO NETTUNO – MYSP del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria)

75) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MYSP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 LND DEL 30/11/2023

(Gara: PRO CALCIO NETTUNO – MYSP del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

Con separati ricorsi la società MYSP ha impugnato le delibere del Giudice Sportivo che avevano comminato al calciatore Anello Mirko la squalifica di due anni ed irrogato alla società la punizione sportiva della perdita della gara.

L'appellante contesta che il calciatore Anello abbia colpito il direttore di gara con uno schiaffo al polso della mano destra che sorreggeva il cartellino rosso con cui stava comminandogli l'espulsione, assumendo che il colpo sarebbe stato sferrato al cartellino senza alcun contatto fisico con l'Arbitro.

A sostegno di tali conclusioni pone il referto del pronto soccorso, a cui l'Arbitro si era rivolto nell'immediatezza, che non aveva rilevato alcun dolore alla digitopressione ed alcun deficit funzionale.

A fronte di queste motivazioni, con il reclamo avverso la sospensione della gara, sostiene che non sussistesse alcun motivo per la decisione assunta dal direttore di gara che poteva tranquillamente proseguire l'incontro anche perché il calciatore si era allontanato dal terreno di gioco senza ulteriori intemperanze.

La Corte riteneva quindi di sentire l'Arbitro a chiarimenti. In quella sede il direttore di gara confermava integralmente il suo referto e di essere stato colpito violentemente sul polso tanto da accusare forte dolore ed un arrossamento di tutta la parte colpita.

Oltre al dolore fisico aveva accusato un forte turbamento psicologico tanto da ritenere non più possibile condurre l'incontro con la necessaria serenità ed integrità psico-fisica.

Precisava che il rossore si era protratto tanto da costringerlo a recarsi presso un Pronto Soccorso dove veniva rilevata tale condizione patologica ed assegnati un giorno prognosi.

Così ricostruita la vicenda entrambi i reclami, di cui si era disposta la riunione per evidente connessione oggettiva, debbono essere respinti.

La sanzione irrogata al calciatore è nei limiti minimi previsti dalla norma e non può essere revisionata in sede di appello non sussistendo elementi per l'applicazione di alcuna attenuante.

La sospensione della gara è, altresì, pienamente motivata se è vero che, dal certificato di pronto soccorso, emerge che, all'esame obiettivo delle ore 13,54, ad oltre due ore dall'evento, so obiettivava ancora una infiammazione dell'avambraccio, residuo visibile di un colpo che, evidentemente, è stato di grande vigore ed ha causato immediate conseguenze dolorose assai esacerbate.

La decisione di sospendere l'incontro è quindi pienamente motivata ed è diretta conseguenza della scriteriata azione del calciatore Anello che ha determinato nell'Arbitro oltre che un'impotenza funzionale, seppur momentanea, un grave turbamento psicologico che gli impediva di continuare

serenamente la sua conduzione tecnico-disciplinare.

Non può certo giustificare il gesto la lamentata confusione che avrebbe creato la somiglianza di colore tra la divisa arbitrale e quella di una delle squadre che, in ogni caso, non può giustificare un gesto di tale gravità e del tutto sproporzionato rispetto all'evento.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

82) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 6/12/2023 (Gara: SPORTING SAN CESAREO – CECCANO CALCIO 1920 del 3/12/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

La società Sporting San Cesareo ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe non disputata.

La mancata disputa della gara fa seguito ad una riserva scritta presentata prima dell'inizio dell'incontro dalla società ospite che aveva denunciato la insufficiente altezza delle due porte. Eseguita la verifica l'Arbitro aveva constatato che le traverse di entrambi le porte risultavano non parallele al terreno di gioco ed erano "imbarcate" al centro ove risultavano più basse e di altezza inferiore di tre centimetri al limite minimo di tolleranza.

L'Arbitro aveva quindi concesso cinquanta minuti alla società di casa per riparare all'inconveniente ma, al termine di tale periodo, la situazione non era stata risolta su di una porta, ove si era cercato di adottare degli accorgimenti, risultati inefficaci, mentre sull'altra non si era nemmeno iniziato ad operare.

A quel punto aveva considerato la gara definitivamente chiusa ed aveva reso edotte le due società di tale decisione.

La reclamante sostiene che l'Arbitro avrebbe commesso diversi errori nell'espletare le formalità previste dal regolamento ed, in particolare, non avrebbe effettuato, come richiesto, la verifica alla presenza dei due capitani delle squadre e non avrebbe poi operato il controllo della regolarità delle misure al termine del tempo concesso per il ripristino dell'inconveniente rilevato.

La Corte riteneva quindi di sentire direttamente l'Arbitro il quale confermava che l'accertamento della regolarità delle porte si era svolto alla presenza dei dirigenti delle due società, che aveva operato personalmente la misurazione, aiutato da un responsabile dell'impianto di gioco, messo a disposizione dalla società di casa, di aver rilevato il difetto di altezza al centro della barra trasversale che risultava non parallela al terreno di gioco ma arcuata al centro verso il basso, di aver atteso oltre il tempo regolamentare e di aver quindi constatato che la situazione era rimasta invariata per una porta, dove non era stato operato alcun intervento, e che l'altra porta, ove si era intervenuti, risultava ancora irregolare in quanto, malgrado tutti i tentativi operati, la traversa non era tornata alla sua naturale forma parallela rispetto al terreno di gioco.

A fronte di queste precisazioni va rilevato come, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, non vi fosse necessità che alla verifica assistessero i due capitani delle squadre; presenza prescritta invece per l'accertamento della praticabilità del terreno di gioco.

L'Arbitro ha ben operato, secondo regolamento, constatando che le misure delle porte non erano regolari quanto all'altezza e ciò era determinato da un difetto (imbarcamento al centro) non facilmente rimediabile in quanto, come è di comune esperienza, quando si verifica difficilmente la sbarra trasversale torna nella posizione corretta solo con sollecitazioni meccaniche.

Ciò detto, non era certamente necessario verificare al termine del tempo di attesa, la misura delle

porte in quanto la condizione non regolamentare principale (andamento non parallelo) era visibile ad occhio nudo e senza alcun conforto strumentale.

Ciò detto il reclamo va respinto e va confermata integralmente la decisione impugnata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

92) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ANGUILLARA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023

(Gara: MONTE MARIO – ANGUILLARA CALCIO del 10/12/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

La società Anguillara ha proposto reclamo avverso l'ammenda di € 300,00 comminata a suo carico dal competente Giudice Sportivo per il comportamento dei sostenitori che avrebbero attinto il direttore di gara con espressioni particolarmente oltraggiose.

La reclamante sostiene che il direttore di gara avrebbe confuso i propri sostenitori con quelli avversari in quanto le espressioni riferite che sollecitavano un calciatore avversario a riprendere il gioco, non potevano essere riferite ai propri sostenitori in quanto l'Anguillara stava prevalendo e quindi i suoi tifosi non avrebbero avuto certo interesse a sollecitare la ripresa del gioco da parte degli avversari.

Le considerazioni, pur non prive di una certa ragionevolezza, non valgono a smentire le risultanze del referto che, sul punto, sono chiare nell'attribuire ai sostenitori dell'Anguillara le espressioni rivolte ad un calciatore di colore della società avversaria.

Ciò non di meno l'appellativo "Negretto" accompagnato dalla semplice sollecitazione a battere una rimessa laterale, non possono essere considerate gravemente oltraggiose, come ritenuto dal Giudice Sportivo, ma, al più, irriguardose e quindi non suscettibili di determinare una sanzione di tale entità.

Ritiene quindi la Corte più attinente agli occorsi la sanzione determinata come da dispositivo in parziale accoglimento del gravame.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 100,00.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

99) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL CIAMPINO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DILEO GIANLUIGI PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 C5 DEL 19/12/2023

(Gara: CLUB LATINA CALCIO A5 – REAL CIAMPINO ACADEMY del 17/12/2023 – Campionato Under 15 Ca5 Eccellenza Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

La società Real Ciampino Accademy ha inoltrato ritualmente e nei termini appello avverso la squalifica dell'allenatore Dileo Gianluigi per cinque gare effettive, comminata dal competente Giudice Sportivo per una gara del campionato Under 15 Calcio a 5 di Eccellenza Regionale. Sostiene la reclamante che il comportamento dell'allenatore non sarebbe stato connotato da particolare animosità nei confronti dell'Arbitro e non avrebbe travalicato nell'ingiuria come emerge invece dalle motivazioni adottate dal Giudice di primo grado.

Il reclamo è infondato.

Dalla lettura del referto di gara, emerge una ricostruzione dei fatti ben diversa.

L'allenatore Dileo è stato espulso dal campo per doppia ammonizione al 10' del secondo tempo per accese e reiterate proteste e da quel momento si è collocato sugli spalti aizzando il pubblico contro il direttore di gara.

Dall'uscita dal campo dell'allenatore risulta altresì che anche un dirigente della stessa società è stato ammonito per accese proteste ed, infine, anche un giovane calciatore della stessa società è stato ammonito per accese proteste.

È evidente che, oltre alla protesta accesa che ha portato all'espulsione, l'allenatore Dileo, nel prosieguo dell'incontro, non abbia minimamente interpretato il ruolo di alta responsabilità che viene attribuito ad un allenatore del settore giovanile.

Invece di collaborare con il direttore di gara, che in gare di queste categorie è anch'esso un giovane che deve essere accompagnato da tutti i protagonisti nella crescita sportiva per poter dirigere con competenza e serenità la gara affidatagli, si è posto in un atteggiamento di reiterata contestazione, sfociata addirittura nella deplorabile azione di attizzatore di popolo sugli spalti, popolati ovviamente dai genitori e parenti dei calciatori in campo.

Il suo comportamento ha innervosito la gara, tanto da portare all'ammonizione di un altro dirigente, anch'esso interprete in negativo del suo ruolo e di un calciatore, certamente istigato ed innervosito dal cattivo esempio dato dal suo allenatore.

La sanzione irrogata è quindi incongrua sì, ma per difetto, e va rideterminata nella misura portata dal dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, e di comminare all'allenatore Dileo Gianluigi la squalifica per 6 gare.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

101) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSI ADRIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024

(Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – ZENA MONTECELIO del 21/12/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

la società Rocca Priora RDP Calcio proponeva reclamo avverso la squalifica per 3 gare comminata al calciatore Rosi Adriano dal Giudice Sportivo di primo grado.

La reclamante nel proprio reclamo ritiene che la squalifica comminata a danno del proprio tesserato sia eccessiva; sottolinea che il Rosi è intervenuto al solo scopo di placare gli animi, e per far capire e sostenere la decisione adottata in quel frangente dall'arbitro.

Dichiarava altresì che proprio in quel contesto riceveva un pugno sulla spalla e che quindi la sua sia stata una reazione istintiva e non intenzionale ed irrazionale.

Questa Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, non ritiene ci siano i presupposti per una possibile rivisitazione dell'entità della sanzione, così come richiesto dalla reclamante e, pertanto, respinge il reclamo presentato, ritenendo corretta la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 26 gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli